

**Avv. Giannetto Mariane**  
Corso Vittorio Veneto, 37 - 07026 - Olbia –  
Tel. – Fax. 0789/24670  
avv.giannettomariane@tiscali.it – avv.giannettomariane@pec.it

## TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

### ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse di:

**Deiana Francesca**, nata a Nuoro (NU), il 04/03/1967, residente a Olbia Via Lazio n. 92, C.F. DNEFNC67C44F979U e **Deiana Lidia**, nata a Lodé (NU) il 31/08/1971 e residente in Lodé Via S.S. Annunziata n. 33, C.F. DNELDI71ME647I, rappresentate e difese **dall'Avv. Giannetto Mariane** (MRNGNT72M06G147X), del Foro di Nuoro, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliate presso il proprio studio in Siniscola via Roma 55, in virtù di procura speciale inserita nella busta telematica contenente il presente atto (per le comunicazioni Fax 0789/24670 avv.giannettomariane@pec.it).

ATTRICI

### PREMESSO

#### **In Fatto:**

1. Le odierne attrici **Deiana Francesca** e **Deiana Lidia** sono al possesso pubblicamente, pacificamente, continuativamente ed ininterrottamente, *uti dominus*, in via esclusiva, di una porzione immobiliare – terreno con annesso fabbricato –, sita in Comune di Lodé, via Salvador Allende, godendone in modo pieno ed esclusivo;
2. L'immobile oggetto di causa è oggi censito in catasto terreni al foglio 27 particella 418 e in catasto fabbricati sempre al foglio 27 mappale 418, dati derivanti da: - tipo mappale del 22/05/2003 prot. n. 112277 – Frazionamento del 10/04/2001 prot. 46603;
3. L'immobile di cui sopra è pervenuto alle odierne attrici per averlo ereditato dai genitori Curreli Maria, deceduta in data 14/11/2005 e Deiana Giuseppino, deceduto in data 17/09/2014, (come da allegate dichiarazioni di successione);
4. Sempre le odierne ricorrenti, unitamente ai propri genitori, per oltre vent'anni e sino ad oggi hanno sempre pagato i censi, provveduto alla manutenzione, alla cura, alla pulizia dell'immobile; fatto eseguire riparazioni e migliorie e hanno compiuto ogni altra attività idonea ad affermare in modo univoco il proprio dominio sul medesimo,



ponendo in essere, pertanto, un comportamento tale da evidenziare un possesso esclusivo *corpore et animo* del bene, che continuano a manifestare tutt'oggi con continui e puntuali atti di possesso che rivelano una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa;

5. Per quanto riguarda il *corpus*, è indiscusso che Deiana Francesca e Deiana Lidia e prima di loro i genitori Curreli Maria e Deiana Giuseppino, da oltre vent'anni abbiano sempre avuto la disponibilità esclusiva del bene in causa. Tanto più è dimostrato *l'animus possidenti*.

Infatti, le odierne attrici e i loro danti causa hanno sempre posseduto in modo esclusivo le chiavi di accesso del terreno e del fabbricato ivi insistente, manifestando l'intenzione di possedere in modo esclusivo il bene e realizzando così l'impossibilità assoluta, per gli altri intestatari, di esercitare qualsivoglia rapporto materiale con il bene medesimo;

6. Per contro, è pacifico che gli odierni convenuti e, per quanti di loro nel frattempo deceduti anche tutti gli eventuali eredi e/o aventi causa, non hanno mai sollevato contestazione alcuna e si sono sempre disinteressati del bene oggetto di causa; infatti, nessuno degli intestatari catastali, oltre ai ricorrenti e ai propri genitori, ha mai avuto, da oltre vent'anni a questa parte, un rapporto materiale di alcun genere con il bene, tanto più che nessuno, fino ad oggi, ha mai messo in dubbio che i sig.ri Deiana Giuseppino e Curreli Maria prima, successivamente e tuttora le odierne attrici, fossero legittimi ed unici possessori;

7. Dalle visure storiche per immobile dell'odierno mappale 418 (sia per catasto terreni che catasto fabbricati) e dei mappali sub 408 – 410 – 412 che lo hanno originato, oltre alle ricorrenti e i loro dante causa a titolo di successione ereditaria (Deiana Giuseppino e Curreli Maria), risultano i seguenti soggetti intestatari catastali:

Capra Nicolino di Gaspare; Cara Antonio fu Pietro; Cara Giacomo fu Pietro; Cara Giuseppa fu Pietro; Cara Maria fu Apollinare; Cara Marianna fu Pietro; Cara Paolo fu Amedeo; Cara Salvatore fu Apollinare; Carta Francesca fu Antonio; Sanna Francesca Anna Fu Francesco Mar. Sanna;

#### **In Diritto:**

8. Nel caso in questione ricorre il fenomeno della successione nel possesso previsto dall'art. 1146, comma 1 cod. civ. Ciò che più importa, mediante l'istituto in parola si somma al possesso di Deiana Francesca e Deiana Lidia, i possessori anteriori, ovvero i



genitori Deiana Giuseppino e Curreli Maria, maturando subito l'usucapione, senza che si debba attendere il decorso di ulteriori 20 anni;

9. Poiché il suddetto immobile risulta essere intestato, come dagli allegati certificati catastali, a numerose persone, molte delle quali, ormai decedute, di conseguenza rendendo impossibile conoscere quali siano gli eredi, si è pertanto provveduto al deposito di apposita istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel Buras, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 150 c.p.c. e 50 disp. att. al c.p.c. a tutti i convenuti elencati e ai loro eredi e/o aventi causa;

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, poiché le esponenti intendono regolarizzare la propria posizione in ordine al bene sopra descritto e quindi ottenere sentenza dichiarativa della proprietà per intervenuta usucapione in ordine al bene di cui in epigrafe, le sig.re Deiana Francesca e Deiana Lidia ut supra rappresentate difese e domiciliate

### **CITANO**

mediante notifica per pubblici proclami, i sig.ri: Capra Nicolino di Gaspare; Cara Antonio fu Pietro; Cara Giacomo fu Pietro; Cara Giuseppa fu Pietro; Cara Maria fu Apollinare; Cara Marianna fu Pietro; Cara Paolo fu Amedeo; Cara Salvatore fu Apollinare; Carta Francesca fu Antonio; Sanna Francesca Anna Fu Francesco Mar. Sanna; nonché tutti i loro eredi e/o aventi causa,

a comparire nanti l'intestato Tribunale, G.I. designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del **22 giugno 2021**, ore di rito, previa legale e tempestiva costituzione, almeno venti giorni prima della fissata udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c., con esplicito avvertimento che in difetto ne verrà dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 290 c.p.c., in ordine all'art. 170 c.p.c. e che, in tal caso, l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio e che la costituzione fuori termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

### **conclusioni**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis* così giudicare:

1. Dichiarare che le signore Deiana Francesca e Deiana Lidia, a seguito della continuità del possesso *uti dominus*, esclusivo, pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, loro e dei dante causa ex art. 1146 comma 1 del codice civile, sono le uniche legittime proprietarie per intervenuta usucapione della porzione immobiliare - terreno con annesso fabbricato - sita in Comune di Lodé, via Salvador Allende, contraddistinta in



catasto terreni al foglio 27 mappale 418 e in catasto fabbricati sempre al foglio 27 mappale 418;

2. Ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della Sentenza ed all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire le volture catastali;
3. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, in caso di opposizione.

Ad istruzione della causa, oltre alle produzioni di seguito riportate, si deduce prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1. Vero che le signore Deiana Francesca e Deiana Lidia sono al possesso, per averlo ereditato dai genitori Deiana Giuseppino e Curreli Maria, della porzione immobiliare - terreno con annesso fabbricato - sita in Comune di Lodé, via Salvador Allende, contraddistinta in catasto al foglio 27 mappale 418, confinante con la via Allende, proprietà Piras Giacomino, salvo altri;
10. Vero che le signore Deiana Francesca e Deiana Lidia e prima di loro i genitori Deiana Giuseppino e Curreli Maria, sono al possesso da oltre vent'anni della porzione immobiliare - terreno con annesso fabbricato - sita in Comune di Lodé, via Salvador Allende, contraddistinta in catasto al foglio 27 mappale 418, confinante con la via Allende, proprietà Piras Giacomino, salvo altri;
2. Vero che le signore Deiana Francesca e Deiana Lidia e prima di loro i genitori Deiana Giuseppino e Curreli Maria, sono stati gli unici a provvedere, per oltre venti anni, alla manutenzione, alla cura, alla pulizia della porzione immobiliare - terreno con annesso fabbricato - sita in Comune di Lodé, via Salvador Allende, contraddistinta in catasto al foglio 27 mappale 418, confinante con la via Allende, proprietà Piras Giacomino, salvo altri; hanno fatto eseguire riparazioni e migliorie, compiuto ogni altra attività idonea ad affermare in modo univoco il proprio dominio sul medesimo;

Si indicano a testi i signori Serra Antonio; Carta Pietro; Depalmas Lucia Marziana, tutti residenti in Lodé.

Si produce:

1. Procura alle liti;
2. Dichiarazione di successione Curreli Maria;
3. Dichiarazione di successione Deiana Giuseppino;
4. Visure storiche per Foglio e Particella dell'immobile;
5. Copia dimostrazione di frazionamento;
6. Copia ispezioni ipotecarie relative ai mappali oggetto di causa



Con riserva di integrare, modificare e/o emendare la prova e la domanda, a seguito difese e del comportamento processuale dei convenuti.

Ai fini della quantificazione e corresponsione del versamento per il contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa, ai sensi dell'art. 14 T.U. (DPR n. 115/2002) e art. 15 c.p.c. è pari ad euro 25.000,00; contributo unificato pari ad € 206,00.

Salvis Juiribus

Nuoro 11.01.2021

Avv. Giannetto Mariane

